

**ALLEGATO 2**

***Schema di***

***Convenzione per la fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto/i \_\_\_\_\_***

***(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)***

***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi***  
***connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni,***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e***  
***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

***Lotto/i \_\_\_\_\_***

***(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)***

**TRA**

**Consip S.p.A.** a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2002;

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_,

capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, e la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_ al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_, dott. \_\_ \_\_, repertorio n. \_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### **PREMESSO**

*a)* che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché dagli altri soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

*b)* che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

*c)* che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., sono stipulate da Consip S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*d)* che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*e)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*f)* che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 157/1999, possono aderire alle predette Convenzioni;

*g)* che l'utilizzo della presente Convenzione è consentito alle Amministrazioni Pubbliche che acquistano quanto oggetto del presente atto non al fine di commercializzare (rivendere) a terzi;

*h)* che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. n. 325 dell'11 novembre 2004;

*i)* che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*j)* che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza degli importi massimi

stabiliti per il Lotto, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

**k)** che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei Fornitori per l'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Avviso di Gara telematica ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 101/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**l)** che il Fornitore ha presentato offerta per l'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni ed è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i \_\_\_\_ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

**m)** che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e delle successive Richieste di Consegna da parte delle predette Amministrazioni e/o, per esse/i, delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati gli importi esatti della fornitura richiesta compresa in un periodo massimo di n. 12 (dodici) mesi, mentre nelle Richieste di Consegna verrà stabilito l'importo e l'esatto quantitativo di volta in volta da consegnare ed il luogo di esecuzione;

**n)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dall'Avviso di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*o)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

*p)* che il Fornitore ha presentato la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ [*pari allo 5% dell'importo massimo relativo al/ai Lotto/i aggiudicato/i*] a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ [*pari allo 0,5% dell'importo massimo relativo al/ai Lotto/i aggiudicato/i*] a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

*q)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali dell'ordinativo di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e delle successive Richieste di Consegna.

*r)* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

*s)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### **Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Avviso di Gara

ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e suoi Allegati), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica), l'Allegato "C" (Modelli), l'Allegato "D" (Corrispettivi).

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione, in particolare le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388: *"Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
  - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;

- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni Pubbliche che intendono aderirvi mediante l'invio di Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- f) **Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- g) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) d'impresе che ha presentato offerta per la fornitura dei beni e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed è risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la medesima Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- h) **Ordinativo di Fornitura:** il documento corrispondente al Modello "A" dell'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di approvvigionarsi degli Antisettici e Disinfettanti oggetto della presente Convenzione secondo un importo di fornitura compreso in un periodo di massimo n. 12 (dodici) mesi, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta;
- a) **Richiesta di Consegna:** il documento corrispondente al Modello "B" dell'Allegato "C" oppure altra modulistica contenente le medesime informazioni minime riportate nel Modello "B" dell'Allegato "C", con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e/o le Unità Richiedenti indicano, di volta in volta, nell'arco di durata dell'Ordinativo di Fornitura (n. 12 mesi), con le modalità di seguito previste e nei limiti degli importi massimi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, i prodotti che devono essere consegnati ed i luoghi di consegna.



- b) Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati;
  - c) Unità Richiedente/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti che, indicati negli Ordinativi di Fornitura, sono legittimati ad effettuare le Richieste di Consegna, nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - d) Prodotto/i:** i prodotti antisettici e disinfettanti oggetto della fornitura relativa alla presente Convenzione;
  - e) Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., gestito da Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
  - f) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono regolati, in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni contenute nei D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), dalle disposizioni in vigore nel settore oggetto della presente Convenzione, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta

- conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - e) dal Codice Deontologico di Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 luglio 2004;
- 2 Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà sulla documentazione tecnica contenuta nell'Allegato “**B**” in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Allegato “**B**” contenga, a giudizio di Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenuto nel Capitolato Tecnico.
- 3 Le clausole della Convenzione e, quindi dei contratti attuativi, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa all'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti di seguito indicati, nonché alla prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di reportistica idoneo al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”, in favore delle singole Amministrazioni Pubbliche.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire i Prodotti di seguito stabiliti, con le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, nei limiti degli importi massimi previsti:

<b>Lotto</b>	<b>Rif.</b>	<b>Codice articolo Consip</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Importi massimi per lotto</b>
<b>1</b>	<b>A</b>	24250000-1-201	ACIDO PERACETICO in concentrazione d'uso compresa tra 0,08% e 1% in soluzione acquosa con attivatore - tanica da 5000 ml	154.700,00
<b>2</b>	<b>A</b>	24250000-1-101	ALCOOL ETILICO a 95°-96° puro - flacone da 1000 a 3000 ml	101.280,00
<b>3</b>	<b>A</b>	24250000-1-102	ALCOOL ETILICO DENATURATO $\geq 90^\circ$ - flacone da 750 a 1000 ml	142.500,00
<b>4</b>	<b>A</b>	24419200-6-101	CLORAMINA T (Tosicloramide sodica) in polvere - bustina monodose da 2,5 g	18.250,00
<b>5</b>	<b>A</b>	24419200-6-102	CLOREXIDINA GLUCONATO allo 0,05% in soluzione acquosa - bustina monodose da 25 ml	37.800,00
<b>6</b>	<b>A</b>	24419200-6-201	CLOREXIDINA GLUCONATO al 4% in soluzione con detergente - pH da 6 a 7,5 - flacone da 500 ml	514.850,00
	<b>B</b>	24419200-6-202	CLOREXIDINA GLUCONATO al 4% in soluzione con detergente - pH da 6 a 7,5 - tanica da 5000 ml	
<b>7</b>	<b>A</b>	24419200-6-203	CLOREXIDINA GLUCONATO minimo allo 0,5% p/p in soluzione alcolica - flacone da 500 ml	763.776,00
	<b>B</b>	24419200-6-204	CLOREXIDINA GLUCONATO minimo allo 0,5% p/p in soluzione alcolica - flacone da 1000 ml	
<b>8</b>	<b>A</b>	24419200-6-103	CLOREXIDINA GLUCONATO all'1,5% + CETRIMIDE al 15% in soluzione acquosa concentrata - flacone da 500 a 1000 ml	297.000,00
<b>9</b>	<b>A</b>	24250000-1-202	DETERGENTE ENZIMATICO ad attività proteolitica, in soluzione acquosa concentrata, a schiuma controllata, utilizzabile anche in vasca ad ultrasuoni - flacone da 1000 ml	101.500,00

<b>Lotto</b>	<b>Rif.</b>	<b>Codice articolo Consip</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Importi massimi per lotto</b>
<b>10</b>	<b>A</b>	24250000-1-203	GLUTARALDEIDE basica al 2% in soluzione acquosa – flacone da 1000 ml	358.350,00
	<b>B</b>	24250000-1-204	GLUTARALDEIDE basica al 2% in soluzione acquosa - tanica da 3000 a 5000 ml	
<b>11</b>	<b>A</b>	24250000-1-205	GLUTARALDEIDE (in concentrazione $\geq 1\%$ ) FENOLO – FENATO in soluzione acquosa concentrata, flacone da 250 ml	567.300,00
	<b>B</b>	24250000-1-206	GLUTARALDEIDE (in concentrazione $\geq 1\%$ ) FENOLO – FENATO in soluzione acquosa concentrata, flacone da 1000 ml	
<b>12</b>	<b>A</b>	24419200-6-205	ODOPOVIDONE minimo all'1% p/p (pari ad almeno lo 0,1% di iodio) in soluzione alcolica - flacone da 1000 ml	182.400,00
<b>13</b>	<b>A</b>	24419200-6-104	ODOPOVIDONE in concentrazione compresa tra 7,5% e 10% (pari allo 0,75% - 1% di iodio) in soluzione acquosa - flacone da 100 a 300 ml	1.312.290,00
	<b>B</b>	24419200-6-105	ODOPOVIDONE in concentrazione compresa tra 7,5% e 10% (pari allo 0,75% - 1% di iodio) in soluzione acquosa - flacone da 1000 ml	
	<b>C</b>	24419200-6-206	ODOPOVIDONE al 7,5% (pari allo 0,75% di iodio) in soluzione con detergente - flacone da 500 ml a 1000 ml	
<b>14</b>	<b>A</b>	24250000-1-207	ORTOFTALALDEIDE allo 0,55% in soluzione acquosa - tanica da 3000 a 5000 ml	237.390,00
<b>15</b>	<b>A</b>	24250000-1-103	PARAFORMALDEIDE + attivatore/catalizzatore Kit disinfettante ad azione esotermica - kit per locali da 7 a 10 metri cubi	16.205,00
	<b>B</b>	24250000-1-104	PARAFORMALDEIDE + attivatore/catalizzatore Kit disinfettante ad azione esotermica - kit per locali da 50 a 70 metri cubi	

<b>Lotto</b>	<b>Rif.</b>	<b>Codice articolo Consip</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Importi massimi per lotto</b>
<b>16</b>	<b>A</b>	24250000-1-208	PERBORATO $\geq 20\%$ + attivatore TAED $\geq 15\%$ (Tetracetilendiammina) + tensioattivi e coformulanti in polvere per strumentario chirurgico, utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni - bustina monodose/confezione da 20 a 100 g	314.800,00
	<b>B</b>	24250000-1-209	PERBORATO $\geq 20\%$ + attivatore TAED $\geq 15\%$ (Tetracetilendiammina) + tensioattivi e coformulanti in polvere per strumentario chirurgico, utilizzabile anche in vasche ad ultrasuoni – fustino da 1 a 10 kg	
<b>17</b>	<b>A</b>	24419200-6-207	PEROSSIDO DI IDROGENO (acqua ossigenata) 10-12 volumi in soluzione acquosa stabilizzata F.U. - flacone da 100 a 250 ml	187.300,00
	<b>B</b>	24419200-6-208	PEROSSIDO DI IDROGENO (acqua ossigenata) 10-12 volumi in soluzione acquosa stabilizzata F.U. - flacone da 1000 ml	
<b>18</b>	<b>A</b>	24250000-1-210	POLIFENOLI (in concentrazione $\geq 12\%$ ) con detergenti in emulsione/soluzione concentrata per strumenti - bustina monodose da 20 a 40 ml	97.500,00
<b>19</b>	<b>A</b>	24250000-1-211	POLIFENOLI (in concentrazione $\geq 12\%$ ) con detergenti in emulsione/soluzione concentrata per strumenti - flacone da 1000 ml	720.000,00
<b>20</b>	<b>A</b>	24419200-6-209	SALE DI AMMONIO QUATERNARIO in concentrazione compresa tra 0,1% e 0,4% p/p in soluzione alcolica incolore - flacone da 1000 ml	99.180,00
<b>21</b>	<b>A</b>	24250000-1-212	SALE DI AMMONIO QUATERNARIO in concentrazione compresa tra 0,25% e 0,4% p/p in soluzione alcolica con antiossidante - flacone da 1000 ml	155.730,00
<b>22</b>	<b>A</b>	24250000-1-105	SODIO DICLOROISOCIANURATO (NaDCC) in compresse solubili/effervescenti - compressa da 1 a 10 g (peso totale della compressa) – espresso in litri di soluzione pronta all'uso con concentrazione di 1000 ppm di cloro attivo*	211.770,00
<b>23</b>	<b>A</b>	24250000-1-106	SODIO DICLOROISOCIANURATO (NaDCC) al 60% $\pm$	58.720,00

<b>Lotto</b>	<b>Rif.</b>	<b>Codice articolo Consip</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Importi massimi per lotto</b>
			5% di cloro disponibile in granuli - confezione da 500 a 1000 g	
<b>24</b>	<b>A</b>	24419200-6-106	SODIO IPOCLORITO stabilizzato allo 0,055% (pari a 550 ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa - flacone da 250 a 500 ml	961.500,00
	<b>B</b>	24419200-6-107	SODIO IPOCLORITO stabilizzato allo 0,055% (pari a 550 ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa - flacone da 1000 ml	
<b>25</b>	<b>A</b>	24250000-1-107	SODIO IPOCLORITO stabilizzato in concentrazione compresa tra 1% e 1,3% (pari a 10.000-13.000 ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa concentrata - flacone da 1000 ml	924.300,00
	<b>B</b>	24250000-1-108	SODIO IPOCLORITO stabilizzato in concentrazione compresa tra 2,7% e 3% (pari a 27.000 – 30.000 ppm) di cloro attivo in soluzione acquosa – tanica da 5000 ml	
<b>26</b>	<b>A</b>	24419200-6-210	TRICLOSAN (Irgasan DP 300 o Tricloro-idrossi-difenil etero) all' 1% in soluzione con detergente - flacone da 500 ml	463.680,00

\* Al fine di poter confrontare i prodotti offerti attraverso un'unità di misura equivalente, il calcolo delle quantità relative al Lotto 22 verrà effettuato considerando 1 litro di soluzione pronta all'uso con concentrazione di 1000 ppm di cloro attivo.

***(mantenere i Lotti relativi alla Convenzione ed eliminare gli altri Lotti)***

- Unitamente alla fornitura, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi connessi di trasporto e consegna, *call center*, informazioni sui prodotti al personale, fornitura di catalogo elettronico e reportistica, tutto come meglio descritto e alle modalità e condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
- I predetti importi massimi di ciascun Prodotto sono da considerarsi non vincolanti per Consip S.p.A. e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura inferiori ai suddetti importi massimi; gli effettivi importi da fornire, pertanto, saranno determinati, sino a concorrenza degli importi massimi riferiti a

ciascun Prodotto, in base agli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

5. Con riferimento a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà ripartire le consegne dell'importo ordinato attraverso le Richieste di Consegna; tuttavia, ciascuna Amministrazione Contraente potrà esercitare, in più o in meno, l'opzione di cui al successivo comma.
6. L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di richiedere, in relazione a ciascun Ordinativo di Fornitura, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

Le variazioni in aumento degli importi degli Ordinativi di Fornitura potranno essere disposte dalle Amministrazioni Contraenti, e il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo stabilito per il Lotto, importo eventualmente incrementato secondo quanto stabilito nel successivo comma.

Consip S.p.A. ha facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo complessivo del Lotto fino a concorrenza del sesto quinto, ex art. 11, R.D. 18.11.1923, n. 2440.

7. Resta inteso che, in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte delle Amministrazioni Pubbliche, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore; quest'ultimo, infatti, sarà tenuto a effettuare le forniture e a svolgere le attività connesse solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

8. Quanto oggetto della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non è affidato al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 5**

### **Utilizzo della Convenzione**

1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche di seguito indicati a partire dalla data indicata al comma 1 dell'art. 7.
2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni Pubbliche come definite alla lettera a) del precedente articolo 2.

In particolare, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Tuttavia, delle predette Amministrazioni Pubbliche, non potranno aderire ed utilizzare la presente Convenzione, le Amministrazioni Pubbliche che acquisterebbero i Prodotti al fine di rivenderli e/o commercializzarli in qualsiasi forma a terzi.

3. Le Amministrazioni interessate, previa registrazione sul Sito delle Convenzioni ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), potranno utilizzare le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa della Amministrazione stesso. L'Ordinativo di Fornitura, nel quale verrà indicato l'esatto importo della fornitura richiesta, potrà consistere sia in un documento cartaceo sottoscritto dalle Unità Ordinanti ed inviato al Fornitore, anche per via telematica (fax, internet, ecc.), sia in un documento informatico sottoscritto con firma digitale (secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni). Ove richiesto dalla Consip



S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali Ordinativi di Fornitura anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6.

Ciascuna Amministrazione Contraente, potrà poi ripartire le consegne dei prodotti ordinati attraverso le Richieste di Consegna nelle quali sarà ulteriormente indicato il luogo di consegna.

4. In particolare, per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non implicano una verifica da parte di Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Infatti è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell'utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nell'importo massimo complessivo oggetto del Lotto della presente Convenzione.

5. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione richiedente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione, e comunque entro due giorni lavorativi, alla Amministrazione. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
7. Per effetto degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale e secondo quanto stabilito nel presente atto, restando inteso che in caso di mancato utilizzo della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a dare esecuzione alle forniture solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 6**

##### **Modalità di conclusione**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente indica: *a)* l'importo di fornitura dei Prodotti per un arco temporale compreso in massimo n. 12 (dodici) mesi; *b)* le Unità Richiedenti che, oltre all'Unità Ordinante, saranno abilitate ad emettere le Richieste di Consegna delle forniture complessive stabilite nella precedente lettera *a)*.

3. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Fornitura o revocare la Richiesta di Consegna, attraverso una comunicazione formale trasmessa via fax, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura o della Richiesta di Consegna; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Richiesta di Consegna è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta attraverso le Richieste di Consegna.  
In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura per posta, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio, di revocare il predetto Ordinativo anche solo a mezzo fax.
4. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro n. 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura a dare conferma all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo e la data di registrazione. Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione Contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.
5. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro a Consip S.p.A. medesima anche per via telematica entro un giorno lavorativo dalla richiesta, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
6. Entro la durata dell'Ordinativo di Fornitura, come meglio specificato nel successivo articolo, l'Amministrazione Contraente dovrà richiedere la consegna dei Prodotti attraverso l'invio delle Richieste di Consegna emesse dall'Unità Ordinante o dalle Unità Richiedenti indicate nell'Ordinativo di Fornitura. Ciascuna delle Richieste di consegna non dovrà avere un valore

inferiore ad Euro 100,00= (cento/00), in difetto il Fornitore non sarà obbligato ad eseguire la Richiesta di Consegna, bensì sarà sua facoltà eseguirla. Ciò, sino ad esaurimento dell'importo di ciascun Prodotto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura medesimo e salvo, in ogni caso, l'esercizio da parte dell'Amministrazione Contraente, e per essa dall'Unità Ordinante, dell'opzione di cui al precedente articolo 4, comma 6, cioè un aumento o una diminuzione dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura stesso, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo oggetto di fornitura (pur sempre che vi sia disponibilità degli importi massimi del Prodotto stabiliti per il Lotto), da comunicarsi in via formale al Fornitore attraverso gli stessi strumenti utilizzabili per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura.

### **Articolo 7**

#### **Durata**

1. La presente Convenzione ha una durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere da \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione alla medesima da parte delle Amministrazioni Pubbliche; Convenzione che tuttavia resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. La durata del singolo Ordinativo di Fornitura è fissata in n. 12 (dodici) mesi, che decorrerà dalla data di inizio dell'erogazione della fornitura che sarà indicata nell'Ordinativo di Fornitura. La data di attivazione della fornitura dovrà essere compresa nel periodo di validità della Convenzione.

### **Articolo 8**

#### **Condizioni della fornitura**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle

attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di trasferta e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, sanitarie e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli

uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le stesse Amministrazioni.

Pertanto, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere nelle sedi e negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip S.p.A..
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

## **Articolo 9**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
  - a) fornire i Prodotti con i requisiti e le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
  - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e/o Richieste di Consegna emessi da ciascuna Amministrazione Contraente,

nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e suoi Allegati, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel Capitolato Tecnico e i suoi allegati.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.

### **Articolo 10**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.



3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

### **Articolo 11**

#### **Trasporto e consegna, controllo e resi**

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di trasporto e consegna dei Prodotti, secondo quanto precisato nel paragrafo 2.3, 2.4 e 2.5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle modalità, condizioni e termini ivi indicati, oltre che nel presente atto.
2. Con riferimento ai termini di consegna, questa dovrà essere eseguita nei seguenti termini:

I prodotti indicati nelle Richieste di Consegna dovranno essere consegnati entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni solari a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Richiesta di Consegna, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 18.

La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna al piano, rimozione ed asporto dell'imballaggio, tutto come anche stabilito nel Capitolato Tecnico.

3. La consegna e presa in carico dei Prodotti, non solleva il Fornitore dalle responsabilità in ordine a vizi dei Prodotti medesimi; qualora dalla verifica di corrispondenza del Prodotto consegnato o dal successivo utilizzo del Prodotto medesimo, l'Amministrazione Contraente, e/o per essa l'Unità Richiedente, rilevi difformità di quantità o di qualità del Prodotto (difforme, viziato, difettoso, deteriorato, ovvero imballo difettoso, lacerato o manomesso), la stessa ne darà comunicazione a mezzo fax al Fornitore.
4. In caso di difformità quantitativa del Prodotto, l'Amministrazione Contraente, e/o per essa l'Unità Richiedente, metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e non accettata entro n. 24 (ventiquattro) ore solari dalla predetta

comunicazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi n. 10 (dieci) giorni solari; nel caso di mancato ritiro da parte del Fornitore entro n. 10 (dieci) giorni solari saranno applicate le penali di cui all'articolo 18.

Inoltre, in difetto del ritiro della merce in eccedenza e non accettata, decorsi n. 30 (trenta) giorni solari dalla predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente, e/o per essa l'Unità Richiedente, potrà procedere allo smaltimento dei Prodotti con spese ed oneri in capo al Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio, onere e spese, provvedere al ritiro dei Prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Richiedente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre il termine di n. 10 (dieci) giorni solari di deposito garantiti.

Nel caso in cui i Prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura, del numero di protocollo o numero d'ordine assegnato dall'Amministrazione Contraente, e/o dall'Unità Richiedente, e del numero d'ordine assegnato dal Fornitore.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente, e/o l'Unità Richiedente, rilevi che la quantità dei Prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione delle penali di cui all'articolo 18 nel caso in cui il Fornitore non provveda all'integrazione entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.

5. In caso di difformità qualitativa del Prodotto, il Fornitore è tenuto al ritiro e alla sostituzione (con riconsegna) dei Prodotti contestati entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 18.

Pertanto, è facoltà dell'Amministrazione Contraente, e/o per essa dell'Unità Richiedente, di non richiedere la sostituzione e di rivolgersi a terzi per la

fornitura laddove ragioni di urgenza lo giustifichino e salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 18.

Qualora il Fornitore non provveda al ritiro o alla sostituzione, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione, l'Amministrazione Contraente, e/o per essa l'Unità Richiedente, potrà procedere allo smaltimento dei Prodotti con spese ed oneri a carico del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

6. In ogni caso, l'Amministrazione Contraente, e/o per essa l'Unità Richiedente, si riserva di rifiutare la consegna di Prodotti che a suo insindacabile giudizio siano stati non correttamente trasportati o non tenuti sotto controllo termico, così come previsto dalla normativa vigente.
7. L'Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A. si riservano, in ogni caso, di procedere a ulteriori verifiche, anche a campione, sui Prodotti e sulle prestazioni oggetto contrattuale, e comunque ulteriori controlli sulla osservanza di quanto stabilito a carico del Fornitore nel presente atto e relativi Allegati per l'esecuzione contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo per le stesse.
8. Peraltro, qualora per causa di forza maggiore, quindi in ipotesi del tutto indipendenti dalla volontà del Fornitore, sopravvenga la indisponibilità temporanea dei Prodotti, il Fornitore è obbligato a quanto stabilito nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, ed in particolare alla relativa comunicazione ivi prevista, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18.

## **Articolo 12**

### **Servizi e gestione delle contestazioni**

1. Il Fornitore dovrà prestare i servizi di *call center*, informazioni sui prodotti al personale, fornitura di catalogo elettronico, tutto secondo le modalità, condizioni e termini stabiliti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.
2. Con riferimento al *call center*, questo ha un numero telefonico ed un numero di fax dedicati per la gestione di tutti i servizi della Convenzione, sarà operativo dal lunedì al venerdì per un minimo di n. 8 (otto) ore giornaliere,

nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 19.00, ed ha la funzione di fornire informazioni alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Richiedenti, tra l'altro relativamente a:

- procedure di erogazione della fornitura;
- Prodotti in Convenzione;
- disservizi o inadempienze.

3. Con riferimento al servizio di informazione sui prodotti al personale, questo dovrà essere erogato secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico e segnatamente:

- per tutti i Prodotti di ciascun Lotto, ad eccezione del Lotto 1 (Rif. A) - Acido Peracetico in concentrazione d'uso compresa tra 0,08% e 1% in soluzione acquosa con attivatore - e per il Lotto 14 (Rif. A) - Ortoftalaldeide allo 0,55% in soluzione acquosa – in base alle modalità e termini di cui alle lettere a), b) e c) del predetto paragrafo del Capitolato Tecnico,
- per i Prodotti di cui al Lotto 1 (Rif. A) - Acido Peracetico in concentrazione d'uso compresa tra 0,08% e 1% in soluzione acquosa con attivatore - e per il Lotto 14 (Rif. A) - Ortoftalaldeide allo 0,55% in soluzione acquosa – in base alle modalità e termini di cui alle lettere d), e) ed f) del predetto paragrafo del Capitolato Tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti potranno segnalare propri reclami per carenze e inadempimenti del Fornitore relativi alla fornitura dei Prodotti o alla prestazione dei servizi connessi alla fornitura mediante la procedura e le modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico; in particolare, il Fornitore ha l'obbligo di chiudere il reclamo entro il termine di n. 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di reclamo medesimo, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18.

### **Articolo 13**

#### **Servizio di reportistica. Reclami on-line e verifiche ispettive**

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura per la tutta la durata sia della presente Convenzione che

dei singoli contratti attuativi, con le modalità e termini indicati nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato "Reporting - Flusso dati di alimentazione del sistema", pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18.

L'invio parziale dei dati richiesti verrà considerato come mancato invio ai fini delle applicazioni delle penali di cui all'articolo 18.

2. Il Fornitore dovrà inviare a Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, nonché le informazioni relative alle contestazioni sollevate dalle Amministrazioni Contraenti o dalle Unità Richiedenti con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Allegato "Reporting - Flusso dati di alimentazione del sistema".
3. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento tramite propri incaricati l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviarsi via e-mail o fax entro i termini indicati nella specifica richiesta di Consip S.p.A..
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A.. A tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.
5. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta da Consip S.p.A., il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per il corretto funzionamento dello strumento "*Reclamo on-line*", secondo le modalità e i termini previsti nell'Allegato "1A" - Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 18 della Convenzione.

Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti

attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico. Le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite da Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme EN 45004 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore fino all'ammontare pari allo 0,5 % del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi e, comunque, fino allo 0,5% dell'importo massimo relativo al Lotto aggiudicato nella presente Convenzione. Al termine di ciascun ciclo di verifiche, nel caso in cui su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati sia stata riscontrata una non conformità grave (anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun ordine), la penale applicata sarà pari allo 0,1% del valore complessivo degli ordini per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

6. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta di Consip, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a Consip la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
7. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di n. 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati.
8. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. 231 del 2002. Consip, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
9. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata da Consip per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabile del Servizio**

1. Il Fornitore nomina, all'atto della stipula del presente atto, un Responsabile Generale del Servizio, quale referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche ai fini delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli.

#### **Articolo 15**

##### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni contrattuali sono determinati e indicati nell'Offerta Tecnica ed Economica, e, comunque, nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "D", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Il prezzo unitario di ciascun Prodotto oggetto della Convenzione è comprensivo e, quindi, remunerativo della prestazione dei servizi connessi e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono,

pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

## **Articolo 16**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.  
In particolare, il corrispettivo relativo a ciascuna Richiesta di Consegna verrà fatturato dal Fornitore alla data di consegna e accettazione della fornitura di tutti i Prodotti oggetto della medesima Richiesta di Consegna.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, comma 4, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e alla singola Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché il dettaglio della fornitura erogata, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa in materia di contabilità vigente per le dette Amministrazioni Contraenti e, comunque, entro n. 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, salvo eventuale e successivo diverso accordo tra Fornitore aggiudicatario ed Amministrazione ordinante nel rispetto della normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di n. 7 punti.
5. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un R.T.I., ferma restando quando espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità



Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in materia unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
8. [ *tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma*] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente

comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.

9. *[ tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi 10, 11 e 12]* Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro n. 10 giorni dalla

stipula.

11. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 10, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 9; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
12. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

## **Articolo 17**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la cauzione prestata.

### **Articolo 18**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei Prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di intempestiva comunicazione da parte del Fornitore all'Amministrazione Contraente dell'indisponibilità temporanea dei Prodotti per causa di forza maggiore, come meglio stabilito nel precedente articolo 11 comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto della mancata comunicazione ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro dei Prodotti in eccedenza e/o per la consegna parziale, di cui al precedente articolo 11, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere

all'Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro, la sostituzione e la riconsegna dei Prodotti, di cui al precedente articolo 11, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale giornaliera pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo dei Prodotti oggetto del ritardo o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
5. Per ogni giorno solare di ritardo o inadempimento, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica, di cui al precedente articolo 13,
  - a) per l'attivazione del *call center* o di trasmissione del catalogo elettronico, di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico,
  - b) per ogni ipotesi di disservizio del *call center*;
  - c) in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Consip S.p.A.,il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (euro duecento/00) per ogni giorno solare o inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la lavorazione dei reclami pervenuti via fax/posta oppure on line, di cui al precedente articolo 12 comma 4, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dalle Unità Richiedenti delegate e/o da Consip S.p.A., rispettivamente per le relative competenze; il

Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente ovvero alle Unità Richiedenti e/o a Consip S.p.A. nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **Articolo 19**

### **Cauzioni**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_

mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura effettuati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui agli Ordinativi di Fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti attuativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip S.p.A..

7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraenti e/o da Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Fornitura.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, una cauzione pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara.

#### **Articolo 20**

##### **Supervisione e controllo**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da Consip S.p.A., nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.

#### **Articolo 21**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A..
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
8. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 30, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
9. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

## **Articolo 22**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a n. 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o da Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 8;
  - d) mancata consegna dei Prodotti oggetto delle Richieste di Consegna, ovvero di sostituzione di resi per difformità qualitativa, decorsi n. 30 (trenta) giorni solari dal termine previsto per la consegna;

- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di n. 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 19;
  - f) mancato rispetto dei requisiti necessari dei prodotti previsti nel paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico;
  - g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 24;
  - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 27;
- negli altri casi di cui agli articoli 16 (Fatturazione e pagamenti), 17 (Trasparenza), 21 (Riservatezza), 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 25 (Subappalto), 26 (Divieto di cessione del contratto) e 30 (Codice Deontologico) del presente atto.
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 23**

### **Recesso**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. hanno diritto, ciascuno per la parte di propria competenza, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara e allegati relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - iii)* qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Nei casi di cui ai presenti commi *ii)* e *iii)*, peraltro, Consip si riserva la facoltà di recedere senza preavviso, mediante comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata a.r.;
  - iv)* ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
5. L'Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **Articolo 24**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, a Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che di Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Articolo 25**

**Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto di seguito stabilito, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

avvalendosi delle seguenti imprese:

\_\_\_\_\_.

2. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, L. 55/90, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera



adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella Convenzione.

15. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55/1990.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
18. Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che la avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

#### **Articolo 26**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione..

#### **Articolo 27**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 28**

##### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Articolo 29**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi

di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 30**

#### **Codice Deontologico**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto da Consip S.p.A. il Codice Deontologico della stessa, di averne preso visione e si impegna ad uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di

cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

### **Articolo 31**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A. per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### **Articolo 32**

#### **Ulteriore condizione risolutiva espressa**

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **Articolo 33**

#### **Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Ferruccio Ferranti*

\_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 15 (Corrispettivi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Codice Deontologico), Articolo 32 Ulteriore condizione risolutiva espressa Articolo 33 (Clausola finale).

Roma, li \_\_\_\_\_

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

## ALLEGATI

ALLEGATO A : CAPITOLATO TECNICO E SUOI ALLEGATI

ALLEGATO B : OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

ALLEGATO C : MODELLI:

MODELLO A: ORDINATIVO DI FORNITURA

MODELLO B: RICHIESTA DI CONSEGNA

ALLEGATO D : CORRISPETTIVI